

REGOLAMENTO

(Articolo 30 dello Statuto del Circolo Ricreativo Assistenziale Lavoratori CRAL-Regione Piemonte)

Capo I (Norme generali)

Articolo 1

(Istituzione e approvazione)

1. Il presente Regolamento è istituito ed approvato a norma dell'articolo 30 dello Statuto del Circolo Ricreativo Assistenziale Lavoratori della Regione Piemonte, di seguito denominato Circolo.

Articolo 2

(Revisione e modifiche)

1. Il presente Regolamento è soggetto a periodiche revisioni e modifiche ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto del Circolo.

Articolo 3

(Contenuti)

1. Il presente Regolamento disciplina in maniera specifica i disposti di cui agli articoli 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 22, 23, 24 e 28 dello Statuto del Circolo.

Capo II (Organizzazione del Circolo)

Articolo 4

(Le sezioni del Circolo)

1. Le sezioni di attività previste dall'articolo 3 dello Statuto sono di numero variabile e tale numero è deciso dal Comitato esecutivo in funzione delle esigenze prospettate dai soci in qualsiasi disciplina di interesse collettivo.
2. Il Comitato esecutivo affida, con delega scritta, il coordinamento di ciascuna sezione ai soci del Circolo in possesso di esperienza nelle rispettive materie.
3. La funzione di coordinatore è compatibile con la carica di Consigliere ancorché componente del Comitato esecutivo; è invece incompatibile con la carica di Sindaco o di Proboviro.
4. Per la gestione delle attività i coordinatori di sezione si adeguano alle direttive generali indicate dal Comitato esecutivo che coordina nel complesso tutte le sezioni, determinando annualmente i fondi a disposizione per ogni singola attività.
5. I coordinatori, nel gestire l'attività della sezione, entro il primo trimestre di ciascun anno devono presentare al Comitato esecutivo il programma annuale della sezione e, qualora richiesto in qualsiasi momento, anche una relazione sull'andamento generale dell'attività;
6. Il programma annuale deve necessariamente contenere:
 - a. il calendario delle attività;
 - b. la descrizione dettagliata delle attività;
 - c. il preventivo dettagliato di spesa.
7. Con propria deliberazione, il Comitato esecutivo approva i programmi della sezione entro un mese dal ricevimento degli stessi. Il Comitato esecutivo può, in via straordinaria, assegnare alle sezioni risorse in acconto entro il tetto massimo del 50 per cento assegnato nell'esercizio precedente, per garantire lo svolgimento delle attività iniziate prima dell'approvazione del programma.
8. I coordinatori, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, sottopongono al Comitato

esecutivo eventuali problemi organizzativi, economici e gestionali.

9. Con provvedimento motivato il Comitato esecutivo può, in qualsiasi momento, revocare le deleghe ai coordinatori che dimostrano negligenza o incapacità organizzative.
10. In caso di scadenza del mandato del Comitato esecutivo, le deleghe concesse mantengono la loro validità fino all'insediamento del nuovo Comitato che ha la facoltà di rinnovare le deleghe stesse.

Articolo 5

(I soci)

1. Tutti i soci del Circolo, di cui all'articolo 4 dello Statuto, sono tenuti al pagamento della quota annuale di adesione, ad eccezione dei soci onorari.
2. La quota di adesione per l'anno successivo è stabilita con delibera del Consiglio direttivo entro il 31 ottobre dell'anno in corso.
3. I soci che non godono del pagamento agevolato in rate mensili, pagano la quota annuale di iscrizione al Circolo in un'unica rata.
4. Le iscrizioni dell'anno in corso scadono il 31 ottobre.
5. Per i soci dipendenti della Regione Piemonte l'adesione al Circolo si intende tacitamente rinnovata se non viene disdetta entro il 30 novembre dell'anno in corso.

Articolo 6

(L'Assemblea generale)

1. Ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, la convocazione dell'Assemblea generale dei soci, sia ordinaria che straordinaria, viene effettuata dal Presidente del Circolo in uno o più dei seguenti modi:
 - a. pubblicazione dell'avviso sulle intranet regionali;
 - b. pubblicazione dell'avviso sul portale web del Circolo;
 - c. invio dell'avviso con posta elettronica;
 - d. invio dell'avviso con posta ordinaria;
 - e. invio dell'avviso con messaggio telefonico.
2. L'avviso di convocazione deve essere comunicato almeno quindici giorni prima della data della riunione e deve contenere l'ordine del giorno in discussione, la data e l'ora della prima e seconda convocazione e il luogo della riunione.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente o, in sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano d'età presente oppure, in caso di sua assenza o indisponibilità, da persona designata dagli intervenuti all'Assemblea stessa.
4. Tutte le riunioni dell'Assemblea vengono verbalizzate a cura del Segretario o da un suo sostituto indicato dall'Assemblea; i verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario stesso. Tutti i verbali, trascritti nel Libro verbali, sono custoditi presso la sede del Circolo e sono in libera visione per tutti i soci.
5. Le delibere assembleari, ivi compreso il bilancio approvato, sono pubblicate sul portale web del Circolo e sulle intranet regionali.

Articolo 7

(Funzionamento delle commissioni di lavoro)

1. Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, il Presidente del Circolo, su proposta del Comitato esecutivo o del Consiglio direttivo, istituisce specifiche commissioni di lavoro su particolari tematiche.
2. Possono fare parte della commissione di lavoro i componenti del Consiglio direttivo o i soci del Circolo.
3. Il Presidente nomina un responsabile della commissione di lavoro.
4. Il responsabile convoca i componenti della commissione di lavoro almeno tre giorni prima della data prevista per la riunione.
5. Le commissioni di lavoro possono durare in carica fino alla scadenza del mandato.

6. Annualmente il Presidente relaziona al Consiglio direttivo l'andamento dei lavori delle commissioni di lavoro.

Articolo 8

(Convocazione del Consiglio direttivo)

1. Ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente con preavviso scritto personale da comunicare almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione tramite una delle seguenti modalità:
 - a. invio della convocazione con posta elettronica;
 - b. invio della convocazione con posta ordinaria;
 - c. invio della convocazione con messaggio telefonico, nei casi di cui al comma 2.
2. In caso di comprovate ragioni di urgenza, il Presidente sentito il parere del Comitato esecutivo, può convocare il Consiglio direttivo con un preavviso di tre giorni.

Capo III (Elezioni, decadenza e surroga)

Articolo 9

(Il Comitato Elettorale)

1. Le elezioni dei componenti degli organi di cui all'articolo 6 dello Statuto avvengono sotto il diretto controllo del Comitato elettorale.
2. Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto, il Comitato elettorale, composto da tre soci, è nominato dal Collegio dei Probiviri sessanta giorni prima della data delle consultazioni elettorali per il rinnovo delle cariche elettive e sovrintende alle stesse attenendosi alle disposizioni di cui all'articolo 10. Il Comitato elettorale appena nominato elegge al suo interno il Presidente.
3. Il Comitato elettorale proclama gli eletti, redige i verbali e valuta eventuali ricorsi secondo le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, punto V.
4. Il Comitato elettorale, espletate le proprie mansioni, si scioglie, di norma, trenta giorni dopo la data delle consultazioni elettorali.

Articolo 10

(Organizzazione delle consultazioni elettorali)

1. Ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto, il Presidente uscente deve indire le elezioni del Circolo sessanta giorni prima della scadenza del mandato.
2. Ai sensi dell'articolo 22, il Comitato elettorale sovrintende al corretto svolgimento delle consultazioni elettorali, attenendosi alle seguenti modalità:
 - I – Candidatura*
 - a. Tutti i soci in regola possono proporre la propria candidatura alle elezioni degli organi elettivi del Circolo.
 - b. Ogni socio può proporre la propria candidatura per una delle seguenti liste: lista del Presidente, lista dei Sindaci e lista dei Probiviri.
 - c. Il socio che intenda candidarsi come Sindaco o come Probiviro deve far pervenire al Comitato elettorale la propria domanda di candidatura, entro le ore 12.00 del trentesimo giorno prima della data fissata per le elezioni, accompagnata da un elenco contenente almeno dieci firme valide di soci proponenti.
 - d. Nella domanda di candidatura di cui alla lettera c) sottoscritta in originale dal candidato devono essere dichiarati:
 - 1) nome e cognome
 - 2) luogo e data di nascita
 - 3) luogo di residenza e domicilio
 - 4) recapito telefonico e indirizzo mail
 - 5) numero di tessera CRAL PIEMONTE

- 6) lista per la quale il socio si candida.
- e. I soci presentatori possono proporre un solo candidato per ogni lista sottoscrivendo l'elenco allegato alla domanda di candidatura. Le firme dei soci presentatori apposte su più elenchi relativi a diversi candidati per la stessa lista vengono invalidate dal Comitato elettorale su tutti gli elenchi.
- f. Il candidato Presidente deve fare pervenire al Comitato elettorale la propria lista, secondo le modalità di cui all'articolo 11 entro le ore 12.00 del trentesimo giorno prima della data fissata per le elezioni.

II – Compilazione delle liste, pubblicizzazione.

- a. Il Comitato elettorale, valutata la corretta presentazione delle candidature ai sensi del punto I) e le eventuali cause di incandidabilità, deve compilare le liste dei candidati Sindaci e dei candidati Probiviri, elencando in rigoroso ordine alfabetico, per ogni lista, i nominativi dei candidati con le relative date di nascita; in caso di omonimia (cognome e nome) viene iscritto per primo il candidato più anziano di età.
- b. Il Comitato elettorale, valutata la corretta presentazione delle candidature ai sensi dell'articolo 11 e le eventuali cause di incandidabilità, deve predisporre le schede elettorali dei candidati Presidente elencando i candidati Consiglieri ad esso collegati secondo le stesse modalità di cui alla lettera a). In caso di più liste del Presidente, il Comitato elettorale, provvede con sorteggio alla disposizione delle stesse nella scheda elettorale.
- c. Entro dieci giorni dalla data fissata per le elezioni, il Comitato elettorale deve pubblicare sul portale web del Circolo le liste dei candidati degli organi elettivi del Circolo (Presidente e Consiglieri, Sindaci, Probiviri).

III - Modalità di voto.

- a. Il voto si esprime attraverso un sistema elettronico.
- b. Le modalità di voto sono illustrate dal Comitato elettorale attraverso i mezzi di comunicazione del Circolo (sito web, intranet, mail).
- c. In occasione delle elezioni, presso la segreteria del Circolo è istituito un seggio elettorale elettronico per i soli soci impossibilitati ad usare un proprio apparecchio idoneo per l'espressione del voto elettronico.
- d. Il voto si esprime a scrutinio segreto.
- e. Per l'elezione dei componenti del Consiglio direttivo sono ammesse fino ad un massimo di cinque preferenze; mentre per l'elezione dei componenti del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri è ammessa una preferenza rispettivamente per ciascuna lista.

IV- Scrutinio.

- a. Lo scrutinio viene svolto esclusivamente dal Comitato elettorale al termine delle votazioni accedendo al sistema predisposto per la modalità di voto elettronico.
- b. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente al termine delle votazioni.
- c. Al termine dello scrutinio, il Comitato elettorale redige un verbale di conclusione delle consultazioni elettorali dal quale deve risultare:
1. il numero complessivo di votanti;
 2. il numero di voti validi e quello delle schede bianche;
 3. l'elenco dei candidati risultati eletti per ciascuno degli organi elettivi (Presidente, Consiglieri, Sindaci, Probiviri).

Tutti i componenti del Comitato elettorale devono firmare in originale il verbale di cui alla lettera c), che viene pubblicato con riserva sul sito web del Circolo.

V- Esito, ricorsi e reclami.

- a. Il Comitato elettorale, ottenuti i risultati delle consultazioni elettorali tramite il sistema elettronico, provvede alla redazione degli elenchi delle preferenze ottenute dai singoli candidati di ciascuna delle diverse liste (Presidente e Consiglieri, Sindaci, Probiviri).
- b. Stilata la graduatoria delle preferenze per ognuna delle liste, il Comitato elettorale provvede a determinare, con riserva su eventuali ricorsi e reclami, i nominativi degli

eletti nel seguente modo:

- 1) risultano eletti nuovo Presidente e componenti del Consiglio direttivo i soci che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze secondo le regole stabilite all'articolo 11;
 - 2) risultano eletti nel Collegio dei Sindaci i tre soci che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nella lista dei Sindaci;
 - 3) risultano eletti nel Collegio dei Proviviri i tre soci che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nella lista dei Proviviri.
- c. Nel caso di parità di preferenze fra due o più soci o di parità di voti di lista fra i due più votati candidati Presidente, risulta eletto il candidato più anziano di età.
- d. Eventuali reclami o ricorsi devono essere trasmessi, con lettera scritta, al Comitato elettorale, entro sette giorni lavorativi dalla data di pubblicazione degli esiti delle elezioni redatti con riserva.
- e. Entro quindici giorni dalla data della pubblicazione con riserva degli esiti delle consultazioni elettorali il Comitato elettorale, valutati i ricorsi o i reclami pervenuti nei termini sopra stabiliti e definite le eventuali controversie, provvede, a suo insindacabile giudizio, a sciogliere la riserva.
- f. Sciolta la riserva il Comitato elettorale comunica al Presidente eletto l'esito definitivo delle elezioni e provvede a pubblicare sul portale web e sulle intranet l'esito definitivo delle elezioni.
- g. Espletate tali formalità il Comitato elettorale, dopo aver depositato alla Segreteria del Circolo tutti i verbali e tutto il materiale informatico inerente le consultazioni elettorali, si scioglie.
- h. Entro sette giorni dalla data di scioglimento del Comitato elettorale il Presidente eletto provvede a notificare con lettera o email, agli eventi diritto, l'avvenuta elezione, nei rispettivi organi del Circolo, nonché la data, l'ora e il luogo della prima riunione dei candidati neo eletti che deve avvenire entro i successivi quindici giorni.

Articolo 11 (*Elezione del Presidente e del Consiglio direttivo*)

1. Ai sensi degli articoli 9 e 15 dello Statuto, il Presidente ed i componenti del Consiglio direttivo sono eletti a suffragio universale dai soci del Circolo aventi diritto di voto. Il candidato Presidente non può ricoprire altri incarichi elettivi in organi istituzionali ovvero di segretario generale di una qualsiasi struttura sindacale.
2. Le modalità di elezione del Presidente e del Consiglio direttivo e quelle relative alla presentazione delle liste sono definite secondo le seguenti regole:
 - a) il candidato Presidente è collegato ad una propria lista, composta da un minimo di dodici ad un massimo di ventiquattro candidati consiglieri di cui almeno un terzo appartenente al genere femminile, sottoscritta da almeno duecento firme (è ammessa una firma per socio);
 - b) il candidato Presidente che ottiene il maggior numero di voti diventa il Presidente del Circolo e conquista dodici seggi (escluso quello del Presidente), scelti in base al numero di preferenze prese dai singoli Consiglieri candidati nella lista a cui è collegato il Presidente vincente;
 - c) i restanti otto seggi vengono ripartiti progressivamente fino ad esaurimento dei seggi:
 - 1) tra i candidati Presidenti perdenti, le cui liste abbiano raccolto almeno duecento voti di lista;
 - 2) proporzionalmente tra i candidati Consiglieri delle rispettive liste di cui al punto a), che abbiano raccolto il maggior numero di preferenze personali.
3. Le liste che non raggiungono duecento voti di lista non ottengono alcun seggio.
4. E' vietato il voto disgiunto, pena annullamento della scheda elettorale; è, invece, ammesso esprimere fino ad un massimo di cinque preferenze per i candidati Consiglieri, appartenenti ad una medesima lista. Non è ammesso votare Consiglieri di liste diverse, pena l'annullamento della scheda elettorale. La preferenza espressa per uno o più Consiglieri vale come unico voto di lista per il candidato Presidente.

Articolo 12

(Decadenza e sfiducia del Presidente)

1. Ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, il Presidente decade in caso di dimissioni volontarie o di decesso.
2. Il Presidente può, altresì, decadere a seguito di una mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo dei Consiglieri ed approvata con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri.
3. La mozione di cui al comma 2 deve riguardare fatti, atti o comportamenti assunti dal Presidente di particolare gravità e lesiva dell'immagine del Circolo.
4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, vengono indette nuove elezioni con le modalità di cui all'articolo 15 dello Statuto e secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Articolo 13

(Surroga dei componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Proviviri)

1. Ai sensi degli articoli 9 e 20 dello Statuto, in caso di decadenza, dimissioni o espulsione di un componente del Consiglio direttivo, del Collegio dei Sindaci o del Collegio dei Proviviri, Il Presidente del Circolo provvede tempestivamente con la surroga proclamando eletto il primo dei non eletti della lista del componente decaduto.
2. Il Consiglio direttivo, alla prima riunione, prende atto della surroga di cui al comma 1.

Capo IV (Disposizioni finali)

Articolo 14

(Giustificazione delle assenze)

1. Ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto, qualsiasi assenza dalle riunioni degli organi elettivi di cui all'articolo 6 dello Statuto deve essere giustificata. La giustificazione di assenza deve pervenire per iscritto ai rispettivi organi almeno un'ora prima dell'inizio delle riunioni stesse.
2. In caso di tre assenze consecutive non giustificate, si decade dalla carica; il Presidente procede alla surroga del soggetto decaduto ed il Consiglio direttivo ne prende atto alla prima riunione.

Articolo 15

(Provvedimenti disciplinari)

1. Il Presidente del Circolo, venuto a conoscenza di comportamenti in contrasto con lo Statuto o il presente Regolamento, può deferire al Collegio dei Proviviri il socio coinvolto.
2. Il Collegio dei Proviviri, al termine di una fase istruttoria della durata massima di 15 giorni, comunica al Presidente la decisione assunta indicando le motivazioni e la durata del provvedimento disciplinare.
3. Il Presidente prende atto della decisione del Collegio dei Proviviri ed adotta, come previsto dall'articolo 28 dello Statuto, uno dei seguenti provvedimenti: richiamo, verbale o scritto, o sospensione del socio deferito.
4. Nei casi di decisione di espulsione del socio, il Presidente deve convocare il Consiglio direttivo per l'approvazione della delibera di espulsione prevista per i casi di violazioni più gravi.
5. Nel caso di cui al comma 4, il Presidente del Circolo deve precauzionalmente procedere alla sospensione del socio coinvolto, in attesa dell'approvazione della delibera di espulsione da parte del Consiglio direttivo.

Torino, luglio 2017

Per il Cral

*Il Presidente **Renzo PICOLLO***